Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 22 marzo 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **1132.**

Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto lo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decerto del presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Nell'ultimo comma dell'art. 3 e nel secondo comma dell'art. 24 le locuzioni rispettivamente « Ministero della difesa » e « Ministero » sono sostituite con « Stato maggiore della Marina ».

Nel primo comma dell'art. 5 e nel primo comma dell'art. 36 le locuzioni rispettivamente « o grado corrispondente » e « o sottotenente » sono soppresse.

Nel secondo comma dell'art. 9 la frase « Per il corso allievi di stato maggiore valgono anche il diploma dell'istituto tecnico commerciale ed il diploma dell'istituto tecnico agrario » è soppressa.

Nel primo comma dell'art. 23 l'espressione « sezione » è sostituita con « corso di laurea ».

Nel primo comma dell'art. 23 e nel primo comma dell'art. 26 l'espressione « ingegneria industriale » è sostituita con « ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica e elettronica, secondo il piano degli studi seguito in Accademia navale ».

Art. 3.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« *Comando.* — Il comando dell'Accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio.

Detto comando dipende:

a) dal capo di stato maggiore della Marina per quanto concerne l'organizzazione interna e l'attività didattica;

b) dalla Direzione generale per il personale militare della Marina per quanto concerne il servizio amministrativo interno e la disciplina dei frequentatori dei corsi di cui al precedente art. 3, siano essi arruolati o non;

c) dal comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno per quanto concerne la disciplina del personale militare, escluso quello contemplato alla precedente lettera *b*), nonché i servizi militari, logistici o amministrativi estranei ai compiti dell'istituto.

Ferme restando le competenze devolute all'ufficio centrale per le ispezioni amministrative dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, le ispezioni ai servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo sono ordinate dallo stato maggiore della Marina; quelle ai servizi di cui alla lettera *c*) sono ordinate direttamente dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno.

L'ufficiale ammiraglio comandante dell'Accademia navale sovraintende all'istruzione e all'educazione degli allievi e degli ufficiali ed esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'istituto.

Un capitano di vascello, col titolo di comandante in 2ª, coadiuva il comandante in tutti i rami del servizio. Egli ha anche l'incarico di direttore degli studi.

In caso di assenza, l'ammiraglio comandante è sostituito dal comandante in 2ª. In caso di assenza, il comandante in seconda è sostituito dal direttore dei corsi allievi e dal direttore dei corsi ufficiali a seconda dell'anzianità, meno che nelle funzioni di capo di Corpo e di direttore degli studi che vengono assunte dall'ammiraglio comandante ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« L'ordine degli studi ed i programmi di insegnamento sono approvati dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina. Per quanto concerne i programmi d'insegnamento per le materie dei corsi di laurea in ingegneria, il provvedimento sarà adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 5.

Il settimo comma e successivi dell'art. 16 sono sostituiti dai seguenti:

« E' dichiarato promovibile l'allievo o l'aspirante per il quale si verifichino le seguenti condizioni:

a) aver riportato negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria un voto non inferiore a 18/30;

b) aver conseguito alla fine dell'anno accademico un punto di attitudine professionale definitivo non inferiore a 18/30.

Gli allievi e gli aspiranti che nella prima sessione di esami non abbiano raggiunto l'idoneità in più di tre materie e quelli riprovati anche in una sola materia nella seconda sessione ripetono l'anno. Tuttavia, coloro i quali, pur trovandosi nelle predette condizioni, non offrono alcuna garanzia di poter proseguire utilmente gli studi, sono rinviati dall'istituto.

In tal caso, il rinvio dall'istituto è determinato:

per la 1ª classe, dal comando dell'Accademia navale su proposta del consiglio di disciplina;

per la 2ª e 3ª classe, dal Ministero della difesa, su proposta del comando dell'Accademia navale, sentito il parere del consiglio di disciplina.

Non è ammessa la ripetizione di più di una classe.

Gli allievi dichiarati promovibili al termine della 2ª classe sono nominati aspiranti e con tale qualifica compiono la 3ª classe.

Gli aspiranti dichiarati promovibili al termine della 3ª classe sono nominati guardiamarina e con tale grado compiono la 4ª classe ».

Art. 6.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« *Commissioni esaminatrici.* — Le commissioni esaminatrici sono costituite da un presidente e da due membri per la 1ª, 2ª e 3ª classe e da un presidente e quattro membri per la 4ª classe.

Svolgono l'incarico di presidente:

a) per la 1ª classe l'ammiraglio comandante dell'istituto o, in caso di assenza o impedimento, altro ufficiale ammiraglio designato dal Ministero;

b) per la 2ª classe il comandante in 2ª dell'istituto o, in caso di assenza o impedimento, altro capitano di vascello designato dal Ministero;

c) per la 3ª e 4ª classe un ufficiale ammiraglio designato dal Ministero.

I membri sono nominati dal comando dell'Accademia navale per la 1ª e 2ª classe e dal Ministero per la 3ª e 4ª classe.

Uno dei membri è l'insegnante della materia il quale, nello svolgimento degli esami, può essere coadiuvato da un assistente senza voto.

Dei membri per la 4ª classe tre sono ufficiali superiori estranei all'istituto ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna delle tre voci indicate viene assegnato un voto in trentesimi; il minimo per l'idoneità in ciascuna di esse è rappresentato da diciotto trentesimi. Nel giudizio definitivo di ogni anno accademico, dato al termine della campagna navale, l'inidoneità in uno dei tre voti predetti determina il rinvio dall'istituto ».

Nello stesso articolo, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La graduatoria in ciascuna classe e in ciascun corpo è compilata in base alla somma delle seguenti medie:

media ottenuta dividendo per sei la somma dei tre voti di attitudine professionale, moltiplicati per i rispettivi coefficienti;

media dei voti riportati negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria ».

Nello stesso articolo, il penultimo comma è abrogato.

Art. 8.

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« *Conferimento del grado di guardiamarina.* — Il conferimento del grado di guardiamarina è subordinato alle seguenti condizioni:

a) aver superato gli esami della 3ª classe;

b) aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alla fine del periodo da aspirante;

c) aver compiuto almeno centottanta giorni d'imbarco su navi armate ».

Art. 9.

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

« *Corsi per ufficiali a nomina diretta.* — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo reclutati direttamente per concorso seguono un corso di istruzione integrativo (professionale e militare-marinaresco).

La durata, le materie e i programmi di insegnamento per i predetti corsi sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina ».

Art. 10.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

« *Campagna di istruzione.* — Gli ufficiali addetti all'Accademia navale sono chiamati a costituire, per quanto possibile, gli stati maggiori delle navi scuola e di altre unità navali dove siano imbarcati allievi e aspiranti dell'istituto.

Queste navi, se costituite in divisione navale, sono affidate al comando dell'ammiraglio comandante dell'Accademia navale.

Per deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e la disciplina degli allievi e aspiranti imbarcati, possono essere convocati sulle navi stesse consigli di disciplina speciali.

Sulle navi scuola e sulle altre unità navali dove sono imbarcati allievi aspiranti possono imbarcare anche professori e assistenti civili.

Inoltre, sulle stesse navi, imbarca anche il personale salariato dell'istituto, nel numero necessario e a giudizio del comando dell'Accademia navale, per disimpegnare servizi inerenti alla propria categoria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1133.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo apostolo con altra omonima, entrambe in Aulla.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° ottobre 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Bibola del comune di Aulla (Massa Carrara), e di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Vecchietto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1134.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Cristina e del Cuore Immacolato di Maria, in S. Maria a Monte.

N. 1134. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Miniato 23 luglio 1976, integrato con dichiarazione 10 novembre 1976, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Cristina, in località Le Pianore del comune di S. Maria a Monte (Pisa), e del Cuore Immacolato di Maria, in località Cerretti dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1135.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta, in Savignone, e di S. Stefano, in Casella.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° novembre 1976, integrato con dichiarazione del 3 successivo, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Vaccarezza del comune di Savignone (Genova), e di S. Stefano, in Casella (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1136.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di Maria SS. di Valleverde, in Bovino.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bovino 1° maggio 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo e di Maria SS. di Valleverde, entrambe in Bovino (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 98

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. **59.**

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 419 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 419-*bis* - (*Attentato a impianti di pubblica utilità*). — Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni ».

Art. 2.

L'art. 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630 - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione*). — Chiunque, allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ovvero per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione di anni trenta.

Se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso di sequestro a scopo esclusivo di estorsione, se la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che

il soggetto passivo riacquisti la libertà senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Nel caso di sequestro per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, si applica la reclusione da due a otto anni.

Nei casi previsti dalla seconda parte del terzo comma e dal quarto comma, se il soggetto passivo muore, dopo la liberazione, in conseguenza del sequestro, si applica, rispettivamente, la reclusione da sei a dodici anni e da otto a quindici anni ».

Art. 3.

Dopo l'art. 648 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 648-*bis* - (*Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Art. 4.

Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 165-*bis* - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria*). — Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ».

« Art. 165-*ter* - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro per l'interno*). — Il Ministro per l'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la prevenzione e l'accertamento dei delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale, nonchè dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dall'art. 1, quarto e quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni.

Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.

Se il giudice ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto ».

Art. 5.

Dopo l'art. 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 225-*bis* - (*Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato*). — Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'art. 165-*ter*, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'art. 238.

Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare oggetto di rapporto nè di testimonianza, a pena di nullità.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di aver acquisito le sommarie informazioni ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 226-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione ».

Art. 7.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-*ter* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso ».

Art. 8.

L'art. 226-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 226-*quater* - (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonchè il numero dell'apparecchio controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati.

I processi verbali delle attività previste nei commi precedenti con allegate le registrazioni, sono depositate in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'art. 304-*quater*.

Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-*quater*, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonchè dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o irrilevanti a fini probatori in qualunque processo, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco ».

Art. 9.

Dopo l'art. 226-*quinquies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 226-*sexies* (*Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-*ter*.

Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste dal secondo comma dell'articolo 226-*ter* e dai primi quattro commi dell'articolo 226-*quater*.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni ».

Art. 10.

L'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del codice penale, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati ».

Art. 11.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore.

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Dell'accompagnamento è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata.

Art. 12.

Chiunque aliena, cede in locazione o a qualunque altro titolo consente l'uso di fabbricati, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dei fabbricati stessi, l'esatta ubicazione di essi, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — COSSIGA — MALFATTI — PANDOLFI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1978, n. **60.**

Richiamo alle armi nel 1978 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle tre Forze armate per addestramento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1978 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari:

quattrocentosettantasei ufficiali, centodiciannove sottufficiali e trecentoquaranta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;

trentacinque ufficiali e cinquantuno sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1978

LEONE

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 269

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine ed affini - Siba », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine ed affini - Siba », che avrà luogo a Piacenza dal 22 al 25 aprile 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 50 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'atto 3 aprile 1922, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni, fascicolo n. 20 in data 18 maggio 1922, con il quale venne costituita in Roma la società per azioni « Unione italiana di riassicurazione » ed approvato il relativo statuto;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1930, 10 novembre 1939, 22 novembre 1948, 13 febbraio 1950, 30 dicembre 1959, 30 aprile 1962, 7 gennaio 1966, 4 gennaio 1967, 24 gennaio 1974, 21 febbraio 1975 e 18 febbraio 1977, con i quali sono state approvate modifiche allo statuto dell'ente predetto;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria tenuta in Roma il 30 novembre 1977 dagli azionisti della « Unione italiana di riassicurazione » S.p.a., nel quale, fra l'altro, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito da lire 2.400 milioni a lire 10.000 milioni e, conseguentemente la modifica dell'art. 5 dello statuto, nonchè dell'art. 26 dello statuto medesimo concernente la disciplina della firma sociale;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 5 e 26 dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.a., con sede in Roma, deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 novembre 1977, risultante dal verbale del notaio dott. Filippo Grispini, rogito 11221, repertorio 24810, registrato a Roma, ufficio atti pubblici, in data 14 dicembre 1977.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Nauticsud - Salone internazionale della nautica italiana », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Nauticsud - Salone internazionale della nautica italiana », che avrà luogo a Napoli dal 22 aprile al 1° maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1978.

Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi relativi al mese di marzo 1978 al personale insegnante delle scuole materne ed elementari statali nonchè ai dipendenti delle scuole medie statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1977, modificato dal successivo decreto in data 13 dicembre 1977, con il quale, in esecuzione del sesto comma del citato art. 370, per esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, le sezioni di tesoreria e gli altri uffici pagatori dello Stato sono stati autorizzati ad iniziare il pagamento diretto degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale insegnante delle scuole materne ed elementari statali il giorno 23 del mese cui il pagamento si riferisce;

Ritenuto che, per le medesime esigenze, per il mese di marzo 1978, occorre anticipare il pagamento diretto dei predetti emolumenti al giorno 22 per le suindicate categorie di personale ed al giorno 23 per i dipendenti delle scuole medie statali;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1977, richiamato nelle premesse, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e gli altri uffici pagatori dello Stato sono autorizzati ad iniziare il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi spettanti per il mese di marzo 1978, al personale insegnante delle scuole materne ed elementari statali, con esclusione di quello amministrato con ruoli di spesa fissa, il giorno 22 dello stesso mese, nei riguardi sia dei diretti interessati sia dei rispettivi delegati alla riscossione di cui all'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 2.

Le sezioni di tesoreria e gli altri uffici pagatori dello Stato sono altresì autorizzati ad iniziare il pagamento diretto degli stipendi e degli altri assegni fissi relativi al mese di marzo 1978, a favore dei dipendenti delle scuole medie statali, con esclusione di quelli amministrati con ruolo di spesa fissa, il giorno 23 dello stesso mese, fermo restando nello stesso giorno l'inizio del pagamento nei confronti dei delegati alla riscossione.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli emolumenti dovuti ai salariati ed agli insegnanti supplenti che continueranno ad essere corrisposti alla fine del mese.

Roma, addì 18 marzo 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(2563)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 287/78 della commissione, del 13 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 288/78 della commissione, del 13 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 289/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 290/78 della commissione, del 13 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 743/70 che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione dei cereali che hanno formato oggetto d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 291/78 della commissione, del 13 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 219/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 35 del 4 febbraio 1978.

Pubblicati nel n. L 43 *del* 14 *febbraio* 1978.

(41/C)

Regolamento (CEE) n. 292/78 della commissione, del 14 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 293/78 della commissione, del 14 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 294/78 della commissione, del 14 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 295/78 della commissione, del 14 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1801/77 recante modalità di applicazione, per la campagna viticola 1977/1978, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 296/78 della commissione, del 14 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2205/77 relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1977/1978.

Regolamento (CEE) n. 297/78 della commissione, del 14 febbraio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 162/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie d'Algeria.

Informazioni sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Pubblicati nel n. L 44 *del* 15 *febbraio* 1978.

(42/C)

Regolamento (CEE) n. 298/78 del consiglio, del 13 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 3331/74 relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 299/78 del consiglio, del 13 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/72 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 300/78 del consiglio, del 13 febbraio 1978, che fissa per la campagna lattiera 1978/1979 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 301/78 della commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 302/78 della commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 303/78 della commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 304/78 della commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 305/78 della commissione, del 14 febbraio 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 306/78 della commissione, del 15 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2834/77 per quanto riguarda la delimitazione di talune regioni viticole sinistrate francesi.

Raccomandazione n. 307/78/CECA della commissione, del 14 febbraio 1978, relativa all'istituzione di un dazio antidumping per le importazioni di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio originari dell'Australia.

Regolamento (CEE) n. 308/78 della commissione, del 15 febbraio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti della voce doganale 70.12, originarie della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 309/78 della commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 45 *del* 16 *febbraio* 1978.

(43/C)

Regolamento (CEE) n. 310/78 del consiglio, del 14 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 311/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 312/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 313/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 314/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, relativo alla distillazione, per la campagna 1977/1978, dei vini atti a produrre talune acqueviti con denominazione d'origine.

Regolamento (CEE) n. 315/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1918/77 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 316/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che modifica l'allegato al regolamento (CEE) n. 1799/76 per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 317/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A III.

Regolamento (CEE) n. 318/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che rettifica il regolamento (CEE) n. 261/78 che fissa le restituzioni per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 319/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 320/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 321/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 322/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 323/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 324/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 325/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 326/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 327/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 46 *del* 17 *febbraio* 1978.

(44/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ranco

Con decreto 17 febbraio 1978, n. 115, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del lago Maggiore in comune di Ranco (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 particella 2245 ½ di mq 230 (reale mq 232,92) ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 15 novembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2380)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varese

Con decreto 17 febbraio 1978, n. 116, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex roggia demaniale in comune di Varese, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19 mappale 2426½ della superficie di mq 580 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 27 ottobre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2382)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Senise

Con decreto 1° dicembre 1977, n. 2078, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del torrente Serrapotamo in comune di Senise (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38 sul fronte delle particelle 146 e 55 della superficie di Ha 0.10.00 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 novembre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2383)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Campione d'Italia

Con decreto 20 dicembre 1977, n. 2467, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Campione d'Italia (Como) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 6/c confinante a nord con i mappali 690, 190 e 959 della superficie di mq 204 ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 22 novembre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2384)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 20 dicembre 1977, n. 2525, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Treviso segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 mappale 1644 (già 444 ½) della superficie di mq 122 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2385)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rozzano

Con decreto 1° dicembre 1977, n. 2074, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato del fiume Lambro in località Quinto dei Stampi del comune di Rozzano (Milano) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 particella 134 della superficie di mq 1.030 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 agosto 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2386)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Langhirano

Con decreto 20 dicembre 1977, n. 2209, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dal rio Tombino in comune di Langhirano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46 mappale 289 della superficie di mq 60 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2388)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cremona

Con decreto 18 novembre 1977, n. 1897, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del colatore Morta in comune di Cremona, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 93 confinante al nord con le particelle 39, 45, 23, al sud con le particelle 69, 70, 71, 72, ad ovest con la particella 39 e colatore Morta e ad est con la particella 23 e colatore Morta, della superficie complessiva di mq 1.250 ed indicato nel foglio di mappa rilasciato il 22 febbraio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; foglio di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2387)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Costa Volpino

Con decreto 29 novembre 1977, n. 1934, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del fiume Oglio in comune di Costa Volpino (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo a pag. 1809 mappali 5044/parte e 1650/parte, della superficie complessiva di mq 6.875 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 luglio 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del presente decreto.

(2389)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Credera Rubbiano

Con decreto 17 febbraio 1978, n. 217, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dall'alveo del fiume Adda in comune di Credera Rubbiano (Cremona) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13 mappali 18 (Ha 1.43.30) e 21 (Ha 1.59.80) della superficie complessiva di Ha 3.03.10 ed indicati nella planimetria rilasciata il 18 ottobre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2381)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 678-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Montini & Ciantelli, in Valenza, via Sassi, 20/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 678-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1918)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 679-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Ducco, in Valenza, piazza B. Croce, 30, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 679-AL » ha dichiarato che otto punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1919)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 681-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Ricaldone, in Valenza, via Mazzini, 47, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 681-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1920)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 692-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Raiteri Mario, in S. Salvatore Monferrato, via Avalle, 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 692-AL » ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1921)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 605-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Frascarolo Silvio, in S. Salvatore Monferrato, via Sottotorre, 18, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 605-AL » ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1922)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 75-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Laboratorio Orafo Artigiano » di Costa Giulio, in Verona, via Sgarzarie, 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 75-VR » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(1756)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 7-NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Colli P. & Capelli A., in Novara, piazza Cesare Battisti, 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-NO » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Novara.

(1759)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 609-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta De Silvestri Enrico & Walter, in Alessandria, via C. Massaia, 19, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 609-AL » ha dichiarato che sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1924)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 7 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Agrigento:	
Lampedusa e Linosa	98.000.000
Menfi	416.000.000
Realmonte	252.000.000
Santo Stefano Quisquina	182.180.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
San Benedetto del Tronto	1.150.000.000
Provincia di Avellino:	
Gesualdo	76.000.000
Quadrelle	15.500.000
Santa Lucia di Serino	25.000.000
Provincia di Bari:	
Binetto	79.000.000
Bitritto	203.000.000

	Lire
Provincia di Benevento:	
Circello	57.000.000
Forchia	55.000.000
Monfalcone di Val Forto	20.200.000
Montesarchio	630.000.000
Pago Veiano	101.000.000
San Salvatore Telesino	72.000.000
Provincia di Caltanissetta:	
Riesi	690.000.000
Provincia di Caserta:	
Conca della Campania	70.000.000
San Tammaro	70.000.000
Provincia di Catania:	
Acireale	3.070.000.000
Adrano	1.160.000.000
Caltagirone	2.965.100.000
Provincia di Cosenza:	
Casole Bruzio	138.000.000
Cervicati	94.000.000
Provincia di Cremona:	
Calvatone	31.800.000
Casalmorano	40.400.000
Tornata	35.200.000
Provincia di Enna:	
Gagliano Castelferrato	53.000.000
Provincia di Foggia:	
Celle di San Vito	86.000.000
Provincia di Frosinone:	
Vallemaio	32.900.000
Provincia di Lecce:	
Scorrano	195.100.000
Supersano	161.000.000
Provincia di Mantova:	
Marcaria	114.000.000
San Giacomo delle Segnate	34.200.000
Provincia di Messina:	
Sant'Angelo di Brolo	202.000.000
Provincia di Milano:	
Legnano	660.000.000
Vaprio d'Adda	72.000.000
Provincia di Napoli:	
Frattaminore	58.840.000
Palma Campania	48.000.000
Pimonte	57.000.000
Quarto	89.000.000
Provincia di Pavia:	
Suardi	27.600.000
Provincia di Potenza:	
Balvano	115.000.000
Brienza	132.000.000
Cancellara	95.000.000
Castelgrande	56.000.000
Oppido Lucano	66.000.000
Ruvo del Monte	70.000.000
San Paolo Albanese	44.000.000
Satriano di Lucania	26.600.000
Provincia di Ragusa:	
Comiso	1.690.000.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Cardeto	237.000.000
Provincia di Rieti:	
Borgorose	122.000.000
Colle di Tora	16.600.000
Provincia di Roma:	
Cave	201.000.000
Lariano	204.000.000
Manziana	82.000.000
Marano Equo	87.000.000
Nettuno	1.150.000.000
Palestrina	560.000.000
Roviano	74.000.000
Saracinesco	22.900.000
Subiaco	301.000.000
Vallepietra	54.816.000
Valmontone	249.000.000
Provincia di Salerno:	
Omignano	29.700.000
Pollica	9.300.000
Rofrano	53.000.000
San Mauro la Bruca	18.700.000
San Valentino Torio	205.000.000
Sapri	173.393.000
Provincia di Siracusa:	
Noto	2.650.000.000
Provincia di Verona:	
Arcole	83.000.000
Bevilacqua	9.700.000
Bosco Chiesanuova	41.800.000
Bovolone	43.800.000
Buttapietra	58.000.000
Colognola ai Colli	35.000.000
Sorgà	54.000.000
Provincia di Viterbo:	
Civitella d'Agliano	36.600.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 11 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Palermo:	
Terrasini	89.340.000

Con decreti ministeriali 13 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Soverato	174.170.000
Provincia di Cremona:	
Cingia de' Botti	3.210.000

Con decreti ministeriali 13 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Palermo:	
Godrano	34.970.000
Terrasini	64.670.000
Provincia di Savona:	
Spotorno	95.110.000

(Da 1303/M a 1388/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 17 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,40	855,40	855,30	855,40	855,45	855,35	855,50	855,40	855,40	855,40
Dollaro canadese	759,50	759,50	759,50	759,50	757,05	759,45	759,90	759,50	759,50	759,70
Franco svizzero	455,20	455,20	457 —	455,20	455,75	455,15	455 —	455,20	455,20	455,20
Corona danese	152,43	152,43	152,60	152,43	152,25	152,40	152,29	152,43	152,43	152,40
Corona norvegese	161,02	161,02	161,30	161,02	160,70	161,01	160,94	161,02	161,02	161 —
Corona svedese	185,60	185,60	185,70	185,60	185,50	185,55	185,60	185,60	185,60	185,60
Fiorino olandese	392,96	392,96	393,65	392,96	392,60	392,95	393,25	392,96	392,96	392,95
Franco belga	26,995	26,995	27,0450	26,995	27,03	26,95	27,035	26,995	26,995	26,99
Franco francese	183,20	183,20	183 —	183,20	183,10	183,15	183,07	183,20	183,20	183,20
Lira sterlina	1635,60	1635,60	1638 —	1635,60	1634,95	1635,55	1635,80	1635,60	1635,60	1635,60
Marco germanico	420 —	420 —	420,80	420 —	420,45	420 —	419,86	420 —	420 —	420 —
Scellino austriaco	58,355	58,355	58,48	58,355	58,30	58,30	58,26	58,355	58,355	58,35
Escudo portoghese	21 —	21 —	21,08	21 —	21 —	21 —	21 —	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola	10,743	10,743	10,75	10,743	10,74	10,70	10,747	10,743	10,743	10,47
Yen giapponese	3,718	3,718	3,73	3,718	3,716	3,70	3,714	3,718	3,718	3,70

Media dei titoli del 17 marzo 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,850
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Ricostruzione)	97,150
» 5 % (Città di Trieste)	96,050
» 5 % (Beni esteri)	95,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,525
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,075
» 6 % » » 1970-85	72,975
» 6 % » » 1971-86	74,075
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,650
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	88,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,550
» poliennali 7 % 1978	99,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,550
» » 9 % 1980	94,050
» » 10 % 1981	94,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855,45
Dollaro canadese	759,70
Franco svizzero	455,10
Corona danese	152,36
Corona norvegese	160,98
Corona svedese	185,60
Fiorino olandese	393,105
Franco belga	27,015
Franco francese	183,135
Lira sterlina	1635,70
Marco germanico	419,93
Scellino austriaco	58,307
Escudo portoghese	21 —
Peseta spagnola	10,745
Yen giapponese	3,716

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 25 luglio 1977, sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti dell'Istituto predetto;

Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 29 del 29 settembre 1977 con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto predetto ha espresso il proprio parere in merito alle modalità di svolgimento del pubblico concorso sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono messi a concorso per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di maturità classica o scientifica o diploma di perito industriale capotecnico, indirizzo chimica industriale, o diploma di perito industriale capotecnico, indirizzo informatica, o diploma di tecnico di laboratorio chimico biologico.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32. Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena o coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio, di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482 del 1968.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale *accettante.*

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. *a*): pubblicazioni scientifiche fino a punti 2,50;

cat. *b*): altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice) fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *Prove scritte*:

1) igiene e prevenzione delle malattie;

2) traduzione di un brano scientifico dall'inglese all'italiano. E' consentito l'uso del vocabolario.

B) *Prova pratica*:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica, con relazione scritta, su ricerche e analisi di dati di carattere sanitario.

C) *Prova orale tecnica*:

1) gli argomenti della prima prova scritta e della prova pratica;

2) lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

1ª prova scritta 2 giugno 1978;

2ª prova scritta 3 giugno 1978;

prova pratica 20 settembre 1978.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati, alle ore 9.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9), del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verrà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale, prima classe di stipendio, parametro 160, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 (un milionecentosettantaseimila), nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 122

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . ;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . .

Allega, altresì, le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2393)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di trentacinque allievi al corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977, registro n. 13 Difesa, foglio n. 232, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di settantanove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui trentacinque posti per i corsi di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1977, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1977, con il quale il colonnello C.S.A. s.p. a disp. Bilancioni Giorgio è stato sostituito dal colonnello C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio nell'incarico di membro della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di ventinove allievi al primo anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. Amato Fabrizio, nato il 4 gennaio 1959 . . . punti 29,032
2. Imelio Massimo, nato il 14 febbraio 1958 . . . » 28,887
3. Oliviero Francesco, nato il 7 settembre 1958 . . . » 28,120
4. Cosmai Domenico, nato il 21 novembre 1958 . . . » 27,660
5. Cancellaro Franco, nato il 23 novembre 1958 . . . » 27,504
6. Tabacchino Gianfranco, nato il 28 agosto 1958 . . . punti 27,488
7. Lorusso Raffaele, nato il 14 giugno 1958 . » 27,154
8. Venuleo Vittorio, nato il 4 ottobre 1958 . » 27,066
9. Cutillo Giuseppe, nato il 12 dicembre 1958 . » 26,854
10. Ravera Ivano, nato il 10 maggio 1958 . » 26,365
11. Farina Francesco, nato il 18 giugno 1958 . » 26,250
12. Lanzafame Paolo, nato l'8 maggio 1959 . » 26,031
13. Tortorella Nicola, nato il 6 novembre 1958 » 25,932
14. Fanetti Pierluigi, nato il 19 ottobre 1958 . » 25,800
15. Pescatore Mauro, nato il 4 marzo 1959 . » 25,769
16. Schirra Roberto, nato il 1° novembre 1958 » 25,753
17. Ellena Maurizio, nato il 30 settembre 1958 » 25,699
18. Restante Massimo, nato il 23 maggio 1957 » 25,698
19. Barbato Elia, nato il 17 agosto 1958 . . » 25,375
20. Chieppa Antonio, nato il 12 giugno 1958 . » 25,284
21. Curcio Rubertini Italo, nato il 4 settembre 1958 . . . » 25,249
22. Migliari Roberto, nato il 16 febbraio 1959 » 25,214
23. Giallongo Sebastiano, nato il 21 luglio 1959 » 25,182
24. Granati Orlando, nato il 27 gennaio 1959 . » 25,062
25. Andrighetti Nicola, nato il 25 agosto 1959 . » 24,976
26. Agostino Francesco, nato l'8 febbraio 1959 » 24,668
27. Renzi Fabrizio, nato il 1° febbraio 1957 . » 24,617
28. Gagni Marco, nato l'11 ottobre 1958 . . » 24,432
29. De Filippis Luigi, nato il 13 ottobre 1959 » 24,273
30. Pettoruti Antonio Alfredo, nato il 5 luglio 1956 . . . » 24,187
31. Grazioli Enrico, nato il 9 luglio 1957 . . » 24,049
32. Ferrara Vito, nato il 20 ottobre 1958 . . » 23,720
33. Benelli Livio, nato il 21 aprile 1959 . . » 23,703
34. Sangermano Michele, nato il 13 maggio 1958 » 23,535
35. Ignaccolo Salvatore, nato il 17 giugno 1958 » 23,492
36. Benelli Giovanni, nato il 21 aprile 1959 . » 22,899
37. Ruscetta Giuseppe, nato il 13 maggio 1959 . » 22,895
38. Carusone Mario, nato il 2 luglio 1958 . . » 22,470
39. Rebichini Vittorio, nato il 22 luglio 1957 . » 22,465
40. Tagliani Maurizio, nato il 3 novembre 1956 » 22,095
41. Preziosa Angelo, nato il 9 settembre 1958 » 22,027
42. Bertolini Marco, nato il 7 ottobre 1958 . » 21,917
43. Oliverio Antonio, nato il 29 novembre 1958 » 21,555
44. Giaimo Fabio, nato il 24 dicembre 1957 . . » 21,295
45. Vultaggio Giovanni Francesco, nato il 28 agosto 1958 . . . » 21,020
46. Morreale Carmelo, nato il 28 novembre 1958 » 20,899
47. Moraca Luigi, nato il 5 gennaio 1957 . . » 20,793
48. Salvato Gaetano, nato il 22 gennaio 1959 . » 20,532
49. Di Lascio Angelo, nato il 29 dicembre 1958 » 20,507
50. Ziviani Giorgio, nato il 20 settembre 1958 » 20,444
51. Laudani Giuseppe, nato il 31 gennaio 1959 » 20,065
52. Diurno Umberto, nato il 22 gennaio 1959 . » 19,995
53. Teti Ranieri, nato il 23 settembre 1958 . » 19.831
54. Lattanzi Francesco, nato il 5 luglio 1958 . » 19,500
55. Polesenani Paolo, nato il 20 luglio 1959 . » 19,280
56. Frecentese Carmine Clemente, nato il 1° gennaio 1959 . . . » 18,830
57. Bronzi Fabio, nato il 23 ottobre 1957 . » 18,565
58. Calogiuri Bruno, nato il 1° maggio 1957 . » 18,495
59. D'Artista Domenico, nato il 17 ottobre 1958 » 18,341
60. Tartaglione Carlo, nato il 21 aprile 1958 » 18,165

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) Amato Fabrizio . . . punti 29,032
2) Imelio Massimo . . . » 28,887
3) Oliviero Francesco . . . » 28,120
4) Cosmai Domenico . . . » 27,660
5) Cancellaro Franco . . . » 27,504
6) Tabacchino Gianfranco . . . » 27,488
7) Lorusso Raffaele . . . » 27,154
8) Venuleo Vittorio . . . » 27,066
9) Cutillo Giuseppe . . . » 26,854
10) Ravera Ivano . . . » 26,365
11) Farina Francesco . . . » 26,250
12) Lanzafame Paolo . . . » 26,031
13) Tortorella Nicola . . . » 25,932
14) Fanetti Pierluigi . . . » 25,800
15) Pescatore Mauro . . . » 25,769
16) Schirra Roberto . . . » 25,753

17) Ellena Maurizio	punti	25,699
18) Restante Massimo	»	25,698
19) Barbato Elia	»	25,375
20) Chieppa Antonio	»	25,284
21) Curcio Rubertini Italo	»	25,249
22) Migliari Roberto	»	25,214
23) Giallongo Sebastiano	»	25,182
24) Granati Orlando	»	25,062
25) Andrighetti Nicola	»	24,976
26) Agostino Francesco	»	24,668
27) Renzi Fabrizio	»	24,617
28) Gagni Marco	»	24,432
29) De Filippis Luigi	»	24,273

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Pettoruti Antonio Alfredo	punti	24,187
2. Grazioli Enrico	»	24,049
3. Ferrara Vito	»	23,720
4. Benelli Livio	»	23,703
5. Sangermano Michele	»	23,535
6. Ignaccolo Salvatore	»	23,492
7. Benelli Giovanni	»	22,899
8. Ruscetta Giuseppe	»	22,895
9. Carusone Mario	»	22,470
10. Rebichini Vittorio	»	22,465
11. Tagliani Maurizio	»	22,095
12. Preziosa Angelo	»	22,027
13. Bertolini Marco	»	21,917
14. Oliverio Antonio	»	21,555
15. Giaimo Fabio	»	21,295
16. Vultaggio Giovanni Francesco	»	21,020
17. Morreale Carmelo	»	20,899
18. Moraca Luigi	»	20,793
19. Salvato Gaetano	»	20,532
20. Di Lascio Angelo	»	20,507
21. Ziviani Giorgio	»	20,444
22. Laudani Giuseppe	»	20,065
23. Diurno Umberto	»	19,995
24. Teti Ranieri	»	19,831
25. Lattanzi Francesco	»	19,500
26. Polesenani Paolo	»	19,280
27. Frecentese Carmine Clemente	»	18,830
28. Bronzi Fabio	»	18,565
29. Calogiuri Bruno	»	18,495
30. D'Artista Domenico	»	18,341
31. Tartaglione Carlo	»	18,165

Art. 4.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per l'ammissione di tre allievi al secondo anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. Orlando Achille, nato il 7 gennaio 1958	punti	28,500
2. Ferrigno Mario, nato il 16 gennaio 1957	»	26,833
3. Turco Federico, nato l'11 marzo 1957	»	26,500
4. Di Martino Renato, nato il 21 marzo 1958	»	25,416
5. De Meo Luigi, nato l'11 luglio 1957	»	25,166
6. Zuccaro Gaetano, nato il 13 novembre 1957	»	25,166
7. De Fazi Marco, nato il 19 febbraio 1957	»	25,000
8. Baretti Flavio, nato il 10 dicembre 1957	»	24,833
9. Cutajar Roberto, nato il 15 dicembre 1957	»	24,833
10. De Rosa Pasquale, nato il 26 febbraio 1956	»	24,520
11. Iannazzo Arturo, nato il 22 dicembre 1957	»	23,166
12. Coltellaro Antonio, nato il 28 febbraio 1956	»	22,833
13. Marinelli Marzio, nato il 19 giugno 1957	»	21,000
14. Marzano Maurizio, nato il 17 maggio 1956	»	20,833
15. Pincione Fabrizio, nato il 10 novembre 1955	»	19,833

Art. 5.

In relazione alla graduatoria predetta e tenuto conto che in base alla facoltà prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1977, possono essere ricoperti i tre posti risultati vacanti nel concorso per l'ammissione di allievi al terzo anno del corso di medicina e chirurgia, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al secondo anno di Accademia, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) Orlando Achille	punti	28,500
2) Ferrigno Mario	»	26,833
3) Turco Federico	»	26,500
4) Di Martino Renato	»	25,416
5) De Meo Luigi, nato l'11 luglio 1957	»	25,166
6) Zuccaro Gaetano, nato il 13 novembre 1957	»	25,166

Art. 6.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. De Fazi Marco	punti	25,000
2. Baretti Flavio, nato il 10 dicembre 1957	»	24,833
3. Cutajar Roberto, nato il 15 dicembre 1957	»	24,833
4. De Rosa Pasquale	»	24,520
5. Iannazzo Arturo	»	23,166
6. Coltellaro Antonio	»	22,833
7. Marinelli Marzio	»	21,000
8. Marzano Maurizio	»	20,833
9. Pincione Fabrizio	»	19,833

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1978
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 94

(1976)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento del numero dei posti del concorso pubblico, per esami e titoli, a settanta posti di segretario comunale in esperimento.

Si avverte che in applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i posti della qualifica di segretario comunale in esperimento messi a concorso con decreto ministeriale 31 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978, potranno essere elevati da settanta a circa quattrocento.

(2503)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 387 del 24 gennaio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Francofonte vacante nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1974;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Siracusa, dell'ordine dei medici e la segnalazione del sindaco del comune di Francofonte sulla base della terna proposta dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici, sentita l'associazione sindacale interessata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Gallitto dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore aggiunto della prefettura di Siracusa;
Giammanco prof. Giuseppe, docente di igiene presso la Università di Catania;
D'Agata prof. Angelo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Catania;
Galia dott. Concetto, primo dirigente medico titolare dell'ufficio di Catania;
Inserra dott. Luigi, ufficiale sanitario del comune di Carlentini.

Segretario:

Russo dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori, presso l'Università di Catania, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Siracusa e del comune di Francofonte.

Siracusa, addì 2 marzo 1978

Il medico provinciale: Russo

(2411)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di emodialisi ed urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi ed urologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(1028/S)

OSPEDALE «SS. ANNUNZIATA» DI VARZI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di accettazione sanitaria e pronto soccorso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di accettazione sanitaria e pronto soccorso.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia).

(1027/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(1007/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANDREA» DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di capo servizio del servizio autonomo di chirurgia settica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio del servizio autonomo di chirurgia settica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1014/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(1013/S)

OSPEDALE «MONTE DEI POVERI» DI RUTIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rutigliano (Bari).

(1019/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli e desami, a:

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(1010/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di vice direttore sanitario;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

I vincitori dei concorsi dovranno essere disposti ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio secondo le forme e le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(1015/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1012/S)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di chirurgia di urgenza e pronto soccorso;

due posti di assistente di chirurgia plastica;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(1020/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE ARCANGELO » DI MONTE S. ANGELO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di medicina;

due posti di aiuto di chirurgia;

un posto di assistente di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monte S. Angelo (Foggia).

(1018/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione per la divisione di cardiochirurgia infantile;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(1008/S)

OSPEDALE «A. LANDOLFI» DI SOLOFRA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Solofra (Avellino).

(1016/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1021/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria addetto DEA;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto DEA.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(1017/S)

OSPEDALE CIVILE «F.LLI BORSELLI» DI BONDENO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(1011/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di neurologia;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1003/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1004/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(1024/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(1025/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. 62.

Norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossico-dipendenze e l'alcoolismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La Regione, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, disciplina sul proprio territorio, le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè contro l'alcoolismo, le altre intossicazioni voluttuarie e le forme di emarginazione che richiedano analoghe modalità di prevenzione e di intervento, al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate.

Art. 2.
Delega dell'esercizio delle funzioni

L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 è delegato ai comuni che vi provvedono ai sensi e nelle forme previste dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 e 8 agosto 1977, n. 39.

Art. 3.
Servizi territoriali

Gli organismi di gestione dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, attuano i servizi di cui alla presente legge avvalendosi dei normali presidi ospedalieri, sociali e sanitari di loro competenza o di quelli dei quali sia loro delegata la gestione o dei servizi convenzionati, organizzati e coordinati a livello territoriale secondo le necessità della zona e gli indirizzi programmatici della Regione.

A tal fine, gli enti di cui al precedente comma, possono avvalersi, d'intesa con gli enti interessati, del personale dei servizi territoriali dell'amministrazione provinciale competente, dei centri sanitari locali dipendenti da enti mutualistici o da altri enti di diritto pubblico e, in relazione a necessità urgenti ed inderogabili di ricovero, degli ospedali locali, esclusi quelli psichiatrici.

La Regione opera affinchè le amministrazioni provinciali e gli altri enti di cui al comma precedente organizzino i propri servizi nell'àmbito delle zone di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Art. 4.
Rapporti con associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro

Gli enti di cui al precedente art. 3 possono stipulare convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che, senza scopo di lucro, abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sociale, la riabilitazione ed il reinserimento sociale, con esclusione di ogni attività curativa, di ogni categoria di persone in stato di necessità, e che siano state autorizzate all'esercizio delle singole attività dal consiglio regionale, sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 13.

Le convenzioni devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità o, in difetto di questo, dalla giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui allo art. 13 e approvato dal consiglio regionale.

Le convenzioni, nel caso in cui non prevedano la gestione diretta del servizio da parte degli enti competenti, devono garantire le metodologie di funzionamento dei servizi di cui al successivo art. 8, nonchè le forme atte ad assicurare la partecipazione degli enti di cui al precedente art. 3.

La giunta regionale può inserire i servizi convenzionati nelle proposte annuali di finanziamento.

Art. 5.
Controllo e vigilanza

La giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sull'esercizio delle attività di cui alla presente legge, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale nella materia.

L'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività di associazioni, enti ed istituzioni private autorizzate e non convenzionate è delegato agli enti di cui all'art. 3 territorialmente competenti.

Art. 6.
Attività volontarie e tirocinio

L'autorizzazione alla frequenza nell'àmbito dei servizi territoriali di cui al precedente articolo di persone idonee all'assistenza e all'educazione per partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti può essere concessa ai sensi dell'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Può essere altresì ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio-sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.

Il personale di cui ai commi precedenti non può essere retribuito ne ricoprire posti in organico nei servizi.

Art. 7.
Prestazioni

I presidi ospedalieri, sociali e sanitari, sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste, ai fini ed in conformità della presente legge senza oneri a carico degli assistiti.

L'onere delle prestazioni farmaceutiche, è a carico dell'ente cui compete l'assistenza farmaceutica o della Regione nel caso di cittadini non abbienti o che richiedano di beneficiare dello anonimato.

Art. 8.
Scopi e criteri di organizzazione dei servizi e partecipazione

Il riordinamento dei servizi di cui agli articoli precedenti ha lo scopo di:

1) rimuovere le cause di emarginazione sociale, caratterizzando l'attività dei servizi in senso preventivo;

2) promuovere e unificare i momenti di intervento sanitario, psicologico e socio-assistenziale integrando fra loro le attività dei presidi locali nell'àmbito delle singole zone;

3) fornire il reinserimento sociale e lavorativo in modo adeguato alle singole esigenze stimolando l'autonoma volontà dell'assistito e favorendone il ruolo attivo, all'interno del proprio ambiente di vita.

Criterio fondamentale per il funzionamento dei servizi è l'adozione del metodo di lavoro di gruppo con regolamentazione delle forme e dei momenti di relazione e di verifica tra gli operatori.

Il regolamento dei servizi deve prevedere altresì incontri con gruppi omogenei di persone interessate per l'individuazione dei fattori di rischio e forme di partecipazione dei cittadini, degli organismi di base e delle formazioni sociali organizzate nel territorio per quanto concerne la programmazione, gli scopi e i criteri di organizzazione dei servizi e del controllo delle attività.

Art. 9.
Diritti dell'assistito

All'assistito deve essere assicurato il diritto di scelta dei luoghi di cura e dei sanitari curanti, pur operando i servizi coordinati con àmbiti di competenza territoriale delimitati secondo quanto previsto dal precedente articolo.

Deve altresì essere garantito il diritto all'anonimato in tutti i rapporti inerenti ai servizi da prestarsi e nelle segnalazioni di cui alla presente legge.

Art. 10.
Attività amministrative, raccolta dati, segnalazioni

Le funzioni di:

1) raccolta dei dati sulle tossico-dipendenze e loro trasmissioni al comitato regionale di cui all'art. 13;

2) ricezione delle segnalazioni, da parte di singoli sanitari curanti, di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di persone che, avendo intrapreso la cura volontaria, la interrompano;

3) ricezione delle segnalazioni degli ufficiali o agenti di polizia;

4) ricezione e registrazione dei provvedimenti dei giudici a carico dei tossico-dipendenti;

5) segnalazione al pretore dei tossico-dipendenti che, avendo accettato la cura volontaria, di fatto la rifiutano, fermo restando l'obbligo all'anonimato di cui al secondo comma dello art. 9 della presente legge;

6) ricezione delle richieste di intervento volontario da parte di chi eserciti la patria potestà o la tutela,

sono svolte ai sensi della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39.

Art. 11.
Attività specialistiche

Gli interventi relativi:

1) all'approfondimento degli aspetti specialistici della materia oggetto della presente legge, anche per garantire ausilio continuativo a tutti i presidi sanitari locali od a singoli operatori;

2) alla determinazione delle più idonee terapie di disintossicazione, al fine di promuovere l'omogeneá applicazione;

3) all'approfondimento di ogni opportuna iniziativa volta al recupero sociale degli assistiti interessando in via prioritaria la famiglia e le strutture ed i gruppi sociali del territorio;

4) alla promozione e all'attuazione di iniziative di formazione ai fini della presente legge per operatori sociali e sanitari attivi nei presidi regionali, nel quadro della programmazione regionale in materia di formazione socio-sanitaria,

devono essere programmati nell'àmbito delle forme di coordinamento dei servizi socio-sanitari di cui all'art. 3 della presente legge, in conformità della metodologia delle attività di gruppo di cui all'art. 8.

Art. 12.
Prevenzione nella scuola

La Regione e gli enti delegati, nell'àmbito ed ai fini della presente legge, promuovono, d'intesa con le autorità scolastiche competenti e con gli organismi collegiali della scuola, iniziative volte a:

a) fornire un contributo specifico di conoscenza inquadrando il problema della prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo nell'àmbito più ampio dell'educazione socio-sanitaria;

b) coordinare a tal fine l'opera della scuola con quella dei servizi territoriali;

c) realizzare il massimo collegamento dei servizi territoriali con gli organi collegiali della scuola;

d) favorire la presa di coscienza autonoma dei giovani sui problemi dell'emarginazione e della sua prevenzione attraverso forme di partecipazione attiva.

Art. 13.
Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo

Ai sensi degli articoli 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e con i compiti in essi indicati, è istituito il comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sicurezza sociale e alla sanità, ed è composto da:

a) un funzionario del Ministero della sanità;

b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;

c) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati nella legge di cui al primo comma del presente articolo;

d) una ispettrice di polizia;

e) i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione;

f) i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge di cui al primo comma del presente articolo, e, in via transitoria, dai presidenti delle sezioni civili indicate dall'art. 107 della stessa legge;

g) l'assessore regionale all'assistenza;

h) l'assessore regionale alla pubblica istruzione;

i) un assessore alla sanità di comune capoluogo di provincia;

l) un assessore alla sanità di amministrazione provinciale;

m) un rappresentante dell'A.N.C.I.;

n) un rappresentante dell'U.R.P.P.;

o) dodici esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a sette, scelti fra le categorie dei medici psichiatrici, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, in modo da assicurare una rappresentanza omogenea di tutto il territorio regionale e degli operatori che appartengono ai servizi degli enti locali territoriali.

Il comitato, i cui membri sono designati dagli organi competenti, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica fino allo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 14.
Programmazione degli interventi

Il piano regionale di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, è parte integrante del piano socio-sanitario regionale e viene adottato secondo le norme della legislazione nazionale in materia, nonchè delle leggi regionali 8 agosto 1977, n. 39 e 19 agosto 1977, n. 43.

I programmi di intervento degli enti di cui all'art. 3 della presente legge devono essere presentati nelle forme previste dalla presente legge e devono contenere i dati relativi a:

a) la consistenza demografica della zona ed il coefficiente di urbanizzazione;

b) il tasso di incidenza locale delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo;

c) il programma operativo dei servizi nell'àmbito zonale;

d) lo stato dei servizi esistenti;

e) l'onere di gestione;

f) ogni altra notizia utile ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 15.
Disposizioni finanziarie

La Regione assicura i finanziamenti per le attività delegate e affidate in via transitoria, utilizzando il fondo previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè gli stanziamenti in bilancio per l'erogazione di contributo annuale ai centri specialistici per tossico-dipendenze già convenzionati col Ministero della sanità, che si intendano riassorbiti nelle attuali forme organizzative dell'intervento, nonchè mediante eventuali stanziamenti integrativi.

Ai fini di cui al precedente comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1977 e per gli anni successivi sarà istituito il cap. 362, con la denominazione « Assegnazione di fondi per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi contro le tossico-dipendenze e l'alcoolismo », e con la dotazione di L. 271.364.900; nello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio sarà istituito il cap. 4620, con la denominazione « Assegnazione di fondi per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi contro le tossico-dipendenze e l'alcoolismo », e con lo stanziamento di L. 271.364.900.

Nei capitoli di cui al precedente comma sarà altresì iscritta la somma che risulterà assegnata alla regione Piemonte a seguito del riparto dei fondi di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, per l'anno finanziario 1977.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi i capitoli di cui al secondo comma saranno iscritti con dotazioni e stanziamenti pari rispettivamente alle somme che risulteranno assegnate per i corrispondenti anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
Norme transitorie

Sino a quando non divengano operanti gli organismi di gestione dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono delegate, nell'àmbito di ciascuna unità locale dei ser-

vizi, al comune designato dai comuni che ne fanno parte o, in difetto, al comune di maggiore dimensione demografica. Per lo stesso periodo le funzioni di cui all'art. 10 della presente legge sono affidati ai comuni capoluogo di provincia per le unità locali dei servizi, come di seguito indicati:

a) Torino, dalla U.L.S. n. 1 alla U.L.S. n. 44;
b) Vercelli, dalla U.L.S. n. 45 alla U.L.S. n. 50;
c) Novara, dalla U.L.S. n. 51 alla U.L.S. n. 57;
d) Cuneo, dalla U.L.S. n. 58 alla U.L.S. n. 67;
e) Asti, dalla U.L.S. n. 68 alla U.L.S. n. 69;
f) Alessandria, dalla U.L.S. n. 70 alla U.L.S. n. 76.

I comuni predetti esercitano tali funzioni tramite i centri medici e di assistenza sociale.

I comuni designati devono predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, locali appositi per la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati, e destinare stabilmente per tali compiti apposito personale, inserendo organicamente gli uffici nel quadro delle attività delle istituende unità locali dei servizi.

Per indirizzare l'assistito, in merito a tutte le segnalazioni, al presidio terapeutico competente per territorio, i comuni predetti operano tramite un coordinamento dei propri servizi sociali e sanitari, in stretto collegamento con gli uffici di cui al comma precedente.

Gli uffici di cui ai precedenti commi ed i servizi sociali e sanitari ad essi collegati costituiscono l'articolazione dei centri medici e di assistenza sociale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone un piano di riparto dei fondi 1977 e lo presenta al consiglio per l'approvazione.

I comuni designati devono comunicare le modalità di utilizzo del servizio predisposto, ai comuni delle zone loro affidate ed alla giunta regionale che provvederà a darne conoscenza alle autorità giudiziarie interessate ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, agli ordini professionali degli operatori sociosanitari interessati ed alle autorità sanitarie locali.

Ai comuni capoluoghi di provincia spetta comunque il rimborso delle spese di impianto e di gestione degli uffici per lo esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 17.

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente ai fini dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 dicembre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22. Adeguamento dotazioni organiche provvisorie delle qualifiche regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dotazione organica del personale

L'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

Il personale della regione Piemonte è inquadrato in un unico ruolo nelle seguenti qualifiche, aventi le dotazioni organiche provvisorie a lato di ciascuna indicate:

custode	n. 5
operatore	» 23
operatore specializzato	» 480
segretario	» 445
capo ufficio	» 450
istruttore	» 510
capo servizio	» 147
dirigente di settore	» 40

Il numero definitivo dei posti del ruolo unico regionale e la relativa ripartizione nei vari livelli funzionali saranno determinati dalla legge sull'ordinamento degli uffici.

Art. 2.

Inquadramento del personale non di ruolo

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale bandisce concorsi per l'immissione in ruolo, per cento posti nella qualifica regionale di istruttore, centotrenta posti nella qualifica di segretario, centoquaranta nella qualifica di operatore specializzato, venticinque posti nella qualifica di operatore, riservati al personale amministrativo non di ruolo in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto in forza della deliberazione della giunta regionale n. 82/901 del 26 novembre 1975 o in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in base a formale atto deliberativo della giunta regionale e che abbia maturato alla data del bando di concorso almeno sei mesi di effettivo servizio in Regione.

Tale personale può partecipare ai concorsi per l'attribuzione delle qualifiche di istruttore, segretario, operatore specializzato e operatore se in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente del diploma di laurea, di istruzione secondaria di 2° grado, di istruzione secondaria di 1° grado o della scuola dell'obbligo.

Se le funzioni svolte presso gli uffici regionali risultano inferiori a quelle della qualifica regionale attribuibile al dipendente in base al titolo di studio posseduto, il dipendente sarà ammesso, a domanda, a partecipare al concorso interno per l'inquadramento in una delle qualifiche indicate nel primo comma e in cui siano state svolte le funzioni; sono valutate esclusivamente funzioni assegnate con atto formale ed espletate per un periodo di mesi sei.

Il personale non di ruolo con incarichi di docente già nell'anno formativo 1976-77, in servizio presso i centri di formazione professionale della Regione, alla data del 30 settembre 1977, incaricato a tempo pieno o per l'anno formativo 1976-77 o per l'anno formativo 1977-78, è inquadrato, a domanda, nella qualifica corrispondente all'incarico conferito subordinatamente al superamento di concorso interno per ottantacinque posti della qualifica regionale di capo ufficio.

Il personale docente non di ruolo in servizio, presso i centri di formazione professionale della Regione alla data del 30 settembre 1977, con incarichi non corrispondenti ai requisiti di cui al comma precedente, potrà accedere ai concorsi di cui al primo comma per l'attribuzione, sulla base del titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, delle qualifiche regionali di segretario, operatore specializzato e operatore.

Gli inquadramenti effettuati ai sensi dei commi precedenti hanno effetto ai fini giuridici ed economici dalla data dei provvedimenti di nomina.

I periodi di servizio comunque prestati presso la Regione dal personale inquadrato a norma del presente articolo sono riconosciuti ai fini economici in ragione del 50%.

Al personale così inquadrato si applicano gli articoli 55, 70 e 75 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

La scadenza dei rapporti di lavoro del personale individuato nei commi precedenti è prorogata fino alla data del provvedimento di nomina.

Se il concorso per il collocamento in ruolo ha esito negativo il rapporto di lavoro del dipendente cessa immediatamente o, per il personale docente dei centri di formazione professionale l'incarico cessa alla fine dell'anno formativo.

Salvo quanto disposto nella presente legge, agli impieghi regionali si accede esclusivamente mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Art. 3.
Concorsi interni

La giunta regionale bandisce concorsi interni riservati, almeno per il 25% dei posti disponibili, detratti quelli previsti dall'articolo precedente, per ciascuna qualifica, al personale regionale già di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di seguito individuati, per l'attribuzione delle qualifiche regionali di capo servizio, istruttore, capo ufficio, segretario, operatore specializzato e operatore.

Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di capo servizio, può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già trasferito dallo Stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi enti pubblici INAPLI, ENALC, INIASA, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio effettivo di anni 4 e mesi 6, prestato presso la Regione nella qualifica regionale di istruttore, oltre che di una anzianità di anni uno, considerata nella carriera o qualifica direttiva, nell'ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso può altresì partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonchè personale di ruolo già trasferito da enti soppressi, purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità effettiva di servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di istruttore, oltre che di una anzianità di anni quattro, considerata nella carriera o qualifica direttiva nell'amministrazione di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.

Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di istruttore può partecipare, a domanda, il personale già di ruolo trasferito dallo Stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi enti pubblici INAPLI, ENALC, INIASA, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio effettivo di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di capo ufficio, oltre che di una anzianità di anni quattro, considerati nella carriera o qualifica di concetto nell'ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.

A tale concorso può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonchè il personale di ruolo trasferito da enti soppressi, purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità effettiva di servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica di capo ufficio, oltre che di una anzianità di anni sette considerata nella carriera o qualifica di concetto nell'ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.

Può altresì partecipare a tale concorso il personale di ruolo, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea unitamente ad una anzianità di effettivo servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione in qualifiche di concetto.

Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di capo ufficio può partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito dallo Stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi enti pubblici INAPLI, ENALC, INIASA, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio effettivo di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di segretario, oltre che di una anzianità di anni cinque nella carriera o qualifica esecutiva nell'ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso interno può altresì partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato, nonchè il personale di ruolo, già trasferito da enti soppressi, purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità effettiva di servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di segretario, oltre che di una anzianità di anni otto considerata nella carriera o qualifica esecutiva nell'amministrazione di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.

Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di segretario, può partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito dallo Stato con la qualifica di operaio specializzato (parametro 190) in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione con la qualifica regionale di operatore specializzato, oltre che di una anzianità considerata nella carriera o qualifica operaia di anni dieci maturata presso l'ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso interno può altresì partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito da enti soppressi, purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio di anni 1 e mesi 6 prestati presso la Regione nella qualifica di operatore specializzato, oltre che di una anzianità di servizio di anni dieci, considerata nella qualifica o carriera esecutiva nell'amministrazione di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.

Può altresì partecipare a tale concorso il personale di ruolo, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge del diploma di istruzione secondaria di 2° grado unitamente ad una anzianità di effettivo servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione, in qualifiche esecutive.

Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di operatore specializzato e operatore possono partecipare i dipendenti regionali già di ruolo in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado o della scuola dell'obbligo oltre che rispettivamente della qualifica regionale di operatore e di custode.

L'attribuzione, ai sensi del presente articolo, delle qualifiche regionali ha effetto ai fini giuridici ed economici dalla data del provvedimento di nomina.

Al personale collocato in applicazione del presente articolo nelle nuove qualifiche regionali si applica l'art. 6 della presente legge.

Non possono partecipare ai concorsi interni previsti dal precedente articolo i dipendenti regionali che abbiano usufruito dei benefici di cui all'art. 72 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Art. 4.
Commissione giudicatrice dei concorsi interni e prove d'esame

La commissione giudicatrice di ciascun concorso interno viene nominata con deliberazione della giunta regionale ed è costituita come segue:

dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

da due consiglieri regionali di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

da due esperti della materia oggetto d'esame;

da due rappresentanti del personale scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione designato dalla giunta.

Gli esami consisteranno, a seconda delle qualifiche regionali da attribuire, in prove scritte e/o colloquio attitudinale ovvero in prove orali e/o prove pratiche.

Le materie oggetto di esame saranno indicate nei singoli bandi di concorso approvati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.
Trattamento economico in caso di passaggio a qualifica regionale superiore

L'ottavo comma dell'art. 55 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è abrogato e sostituito come segue:

« Il dipendente regionale che, a seguito di concorso interno o pubblico venga collocato in una qualifica funzionale superiore percepirà la retribuzione relativa a tale qualifica, maggiorata dell'importo corrispondente alle classi di stipendio ed agli aumenti periodici già maturati dalla precedente qualifica. Tale importo sarà trasformato, arrotondandolo per eccesso, in classi di stipendio ed aumenti periodici nella nuova qualifica.

L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza sarà valutata in quella nuova, ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio ed aumenti periodici.

Art. 6.

L'art. 50 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è modificato ed integrato come segue:

Art. 50 - *Collocamento a riposo - Acconto sulla pensione e sul trattamento di previdenza.* — I dipendenti sono d'ufficio collocati a riposo, al compimento del 65° anno di età o, comunque, al raggiungimento del 40° anno di servizio.

Il collocamento a riposo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono raggiunti i limiti suindicati.

L'amministrazione regionale corrisponde ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto alla pensione a carico della C.P.D.E.L., durante il periodo che intercorre tra la cessazione dal servizio e l'effettivo pagamento della pensione stessa, un acconto mensile nella misura di 4/5 dell'ammontare della pensione presumibilmente dovuta.

Qualora la misura dell'acconto di cui al precedente comma risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalle casse facenti parte degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, le maggiori somme corrisposte a titolo di acconto dalla Regione verranno recuperate mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva.

Ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio e di buonuscita, rispettivamente da parte dell'INADEL e dell'ENPAS, l'amministrazione regionale corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio, da ricuperare all'atto della liquidazione del trattamento definitivo presso l'istituto e l'ente predetto, con rilascio da parte dei beneficiari di regolare procura notarile a favore della Regione, pari allo 80 % del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'80 %, per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato.

A favore dei dipendenti che, all'atto della cessazione dal servizio, conseguano il diritto alla pensione dell'INPS, o perchè non iscritti alla C.P.D.E.L. oppure per non avere raggiunto il periodo minimo di iscrizione alla C.P.D.E.L. stessa, viene concesso analogo acconto, sempre che i medesimi già non fruiscano di trattamento pensionistico diretto a carico dell'A.G.O.

La riscossione di detto acconto costituisce il beneficiario, debitore verso la Regione delle somme mensilmente incassate, che egli dovrà rimborsare in unica soluzione all'atto della percezione dall'INPS degli arretrati di pensione, all'uopo rilasciando, a favore del presidente della regione Piemonte, regolare procura notarile alla riscossione: l'amministrazione regionale, ove possibile, stipulerà convenzioni direttamente con l'INPS al fine di garantirsi ulteriormente il recupero delle somme anticipate.

Le disposizioni previste negli ultimi tre commi troveranno applicazione fino a quando la legislazione statale non avrà riordinato l'intera materia della ricongiunzione dei servizi.

Disposizioni finanziarie e contabili

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1977, in 110 milioni, si provvede:

quanto a 25 milioni con le disponibilità esistenti negli stanziamenti di cui ai capitoli 40, 720, 2700 e 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, nella rispettiva misura di 5 milioni, 16 milioni, 1 milione e 3 milioni;

quanto a 60 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 720, 2700 e 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, nella rispettiva misura di 20 milioni, 5 milioni e 35 milioni, e mediante integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 2100, 3140, 3790, 6600 e 8700, nella rispettiva misura di 5 milioni, 20 milioni, 15 milioni, 10 milioni, 10 milioni;

quanto a 25 milioni con le disponibilità esistenti negli stanziamenti di cui ai capitoli 740, 1360, 2120, 2710, 3120, 3160, 3585, 3640, 3791, 4010, 5010, 5810, 6610, 7020, 7140, 7630, 7901, 8701 e 9171 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, quarto e quinto comma, della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977, in 25 milioni, si provvede con una disponibilità di pari ammontare, esistente nello stanziamento di cui al cap. 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1978 e successivi, valutato in 800 milioni annui, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno finanziario 1978, nel riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, terzo comma, della presente legge, valutato in L. 2.000.000, si provvede per lo anno finanziario 1977, con la disponibilità esistente sul cap. 9840 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, quinto comma, della presente legge, valutato, per l'anno finanziario 1977, in L. 30.000.000, si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, alla sezione 1ª, rubrica n. 3, servizio generale della giunta regionale, del cap. 830 con la denominazione « Corresponsione agli aventi diritto di acconti sull'indennità di fine servizio dovuta dagli istituti di previdenza » e con lo stanziamento di L. 30.000.000, nonchè mediante contestuale riduzione di pari ammontare dello stanziamento del cap. 720 dello stato di previsione medesimo.

Al maggior onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, della presente legge, valutato in lire 220.000.000 annui a decorrere dall'anno finanziario 1978, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione a decorrere dall'anno finanziario 1978 medesimo, nel riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 dicembre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. **64**.

Rendiconto generale della regione Piemonte per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

(1294)

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1978, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto, ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1978, il bilancio per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e le norme contenute nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 gennaio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1978, n. 2.

Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA., sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni assistenziali, i servizi e le altre attribuzioni esercitate dagli EE.CC.AA. ubicati nei comuni della regione Piemonte sono trasferite al comune nel cui territorio ciascun E.C.A. ha sede a decorrere dal 1° gennaio 1978, salvo quanto espressamente previsto nel successivo art. 3.

Art. 2.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi comuni a decorrere dal 1° gennaio 1978.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EE.CC.AA. continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.

Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del precedente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

Al personale assegnato ai comuni sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altro rapporto patrimoniale sono trasferiti al comune nel cui territorio ciascun E.C.A. ha sede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comitato amministrativo degli EE.CC.AA. in carica è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi al suddetto trasferimento entro il termine suindicato.

In particolare detto comitato dovrà provvedere:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale della E.C.A., all'elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonchè alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A. ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche essi descritti e catalogati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all'E.C.A. ovvero a ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate.

Art. 4.

Gli EE.CC.AA. sono disciolti dal giorno successivo alla data di piena attuazione degli adempimenti indicati nel precedente art. 3 e, comunque, alla scadenza del termine di cui al succitato art. 3.

Art. 5.

L'individuazione dei beni e degli altri rapporti patrimoniali trasferiti con la presente legge ha luogo mediante apposito verbale di consegna, che sarà depositato presso il comune, da sottoscrivere dai legali rappresentanti degli enti interessati nonchè dai rispettivi funzionari responsabili.

A detto verbale dovrà essere allegato l'inventario del patrimonio trasferito con i documenti e le posizioni di archivio relative ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Art. 6.

Ove il comitato amministrativo dell'E.C.A. non abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 3 nel termine prescritto, a detti adempimenti provvederà direttamente il comune interessato anche per i fini di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

Fino alla data di scioglimento degli EE.CC.AA. indicata nell'art. 4, gli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione urgenti ed indifferibili che si rendessero necessari per la conservazione dei beni sono adottati dal comune d'intesa con il comitato amministrativo dell'E.C.A., fatti salvi gli ulteriori adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8.

I comitati amministrativi degli EE.CC.AA. per gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 7 potranno avvalersi oltre che degli impiegati dipendenti delle II.PP.AA.BB. concentrate negli EE.CC.AA. stessi, del personale assegnato al comune a norma della presente legge, nonchè usare i locali e avvalersi dell'opera degli impiegati del comune, d'intesa con l'amministrazione comunale interessata.

Art. 9.

I contributi regionali a favore degli EE.CC.AA. sono attribuiti dal 1° gennaio 1978 ai comuni competenti per territorio.

Art. 10.

Il comune è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 11.

Dalla data di scioglimento degli EE.CC.AA., indicata nel precedente art. 4, all'amministrazione delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. provvede il consiglio di amministrazione in carica sino alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, ove non sia stata approvata la legge di riforma dell'assistenza pubblica prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, si provvede all'amministrazione delle II.PP.AA.BB. indicate nell'articolo precedente mediante la nomina di un commissario da parte del comune ove aveva sede l'EE.CC.AA. interessato.

Art. 13.

Il commissario di cui al precedente art. 12 svolge le funzioni di amministratore unico in tutte le II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dal disciolto E.C.A. assicurando le prestazioni assistenziali e compiendo i necessari atti di amministrazione fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione delle II.PP.AA.BB. indicate nell'art. 11 ed il commissario di cui all'art. 12 adotteranno i propri provvedimenti d'intesa con il comune interessato, per garantire l'avvio del processo di integrazione dei servizi previsto dalle vigenti leggi regionali.

Art. 15.

I presidenti degli EE.CC.AA., nonchè i rappresentanti degli EE.CC.AA. stessi, che alla data di scioglimento di cui al precedente art. 4, facciano parte dei consigli di amministrazione delle II.PP.AA.BB. non concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA., restano in carica fino alla scadenza dei consigli di amministrazione medesimi e comunque fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, ovvero della legge regionale prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 gennaio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1978, n. 3.

Rifinanziamento delle leggi regionali 8 settembre 1975, n. 51 e 4 giugno 1975, n. 45, con modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 10 gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Piemonte dispone il rifinanziamento per l'anno 1977, con modificazioni e integrazioni, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Tassi di interesse

Per le operazioni creditizie di cui all'art. 5, lettera *a*) della legge 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, il tasso agevolato a carico dei beneficiari è calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 18 della legge n. 153/75.

Art. 3.

Spesa massima ammissibile

Per gli interventi di cui all'art. 5, lettera *a*) della legge regionale n. 51/75 l'importo massimo ammissibile a mutuo non può superare quello stabilito, in rapporto alle unità lavorative dall'art. 18 della legge n. 153/75, e successive modificazioni.

Art. 4.

Criteri generali

In aggiunta ai criteri stabiliti dall'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono i seguenti:

sono prioritarie le opere realizzate nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43;

il 70 % del limite di impegno di cui all'art. 18 della presente legge è riservato alle strutture produttive.

In aggiunta a quanto stabilito all'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono le seguenti norme:

sui contributi in conto capitale previsti all'art. 5, lettera *b*) per opere al servizio di aziende agricole singole, all'art. 8, all'art. 14, lettera *a*), ed all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale può erogare acconti fino al 75 % dell'importo del contributo concesso. I lavori già eseguiti e le opere già realizzate debbono comunque superare almeno il 25 % dell'acconto richiesto. Gli uffici dovranno attenersi ai creteri, modalità e procedure impartite dalla giunta regionale.

Art. 5.

Il punto 1) della lettera *b*) dell'art. 5 della legge 8 settembre 1975, n. 51, è così sostituito:

« 1) per opere al servizio di aziende agricole:

50 % in montagna;

45 % in collina e collina depressa;

40 % in pianura,

entro il limite di spesa fissato dalla giunta regionale ».

Art. 6.

Prestiti per l'acquisto bestiame da ingrasso

Sono esclusi dalle agevolazioni previste dall'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, gli acquisti di vitelli da destinare all'ingrasso.

Si può derogare solo nel caso che l'acquisto di vitelli sia destinato alla prima dotazione di bestiame di stalle sociali realizzate con il concorso pubblico.

Art. 7.

Rimboschimenti

L'art. 15 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di valorizzare la funzione economica ed igienica del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate o irrazionalmente coltivate e per attuare urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazione del bosco, del cotico erboso e delle aree verdi nelle zone urbane, l'amministrazione regionale è autorizzata a predisporre i seguenti interventi:

1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed allo organico accrescimento dei complessi boschivi e pascoli esistenti, alla costituzione di aziende pilota dimostrative e aziende produttive a prevalente indirizzo silvo-pastorale e atti alla costituzione e all'ampliamento di vivai forestali: l'amministrazione regionale può inoltre assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine;

2) lo sviluppo della forestazione con la concessione ai comuni, ad enti, ad altri proprietari e ad affittuari a lungo termine di terreni, di contributi in conto capitale per il rimboschimento con specie forestali tradizionali e a rapida crescita e per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi;

3) la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane mediante il collocamento a dimora di alberi idonei. Possono beneficiare del contributo i comuni e gli enti che intendono eseguire piantagioni con alberi di alto fusto;

4) l'esecuzione in economia (amministrazione diretta o cottimo fiduciario) di interventi di rimboschimento, miglioramento di boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprietà della Regione, di enti e di privati.

Il contributo di cui ai punti 2) e 3) può essere concesso fino alla misura del 90 % nelle zone montane e in quelle vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del 60 % nelle altre zone. In queste ultime i contributi per lo impianto di pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie più redditizie.

Non è prevista alcuna concessione di contributo per il reimpianto di pioppeti ».

Art. 8.

Attualizzazione concorso regionale sui prestiti di esercizio

Il contributo in conto interessi sui prestiti quinquennali di cui agli articoli 4, lettera *a*) e 7, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni e di cui all'art. 5, lettera *i*), della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene corrisposto dalla Regione agli istituti bancari in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

L'attualizzazione delle suddette rate va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 9.

Prestiti per l'invecchiamento dei vini

Alle cooperative agricole e loro consorzi, che gestiscono propri impianti per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per l'invecchiamento dei vini.

La durata del prestito sarà commisurata al periodo di invecchiamento previsto dai singoli disciplinari dei vini D.O.C.

Il concorso regionale è ragguagliato al 7% annuo dell'importo delle operazioni. Il relativo importo sarà versato direttamente dalla Regione in un'unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè le garanzie previste dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1976, n. 910.

Art. 10.

Contributi di avviamento

Sui contributi di avviamento previsti dall'art. 4, lettera *e*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, possono essere concessi anticipi fino al 50% anche per gli anni successivi al primo.

Art. 11.

Cooperative ex art. 8 della legge 1° giugno 1977, n. 285

In attuazione dell'art. 18, primo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini del successivo art. 19 sia stato approvato dalla giunta regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze:

l'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attività comprese nel progetto di sviluppo;

un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte, da determinarsi sino a:

L. 150.000 ad ettaro, per pascoli;
L. 300.000 ad ettaro, per seminativi e prati;
L. 900.000 ad ettaro, per colture di pregio.

Il contributo di avviamento sarà erogato per 1/3 all'atto della concessione, per 1/3 alla realizzazione di metà dei lavori progettati e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni.

La giunta regionale ha competenza per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo sentito il comprensorio ed eventualmente la comunità montana competenti per territorio. Si prescinde da tali pareri quando essi non siano espressi entro il termine di trenta giorni dall'invio degli atti.

Alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dal presente articolo provvede la giunta regionale anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 3/76.

Art. 12.

Passività onerose

Alle cooperative fra produttori agricoli che gestiscono propri impianti di produzione, raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, sono concesse «una tantum», agevolazioni creditizie consistenti nel concorso nel pagamento degli interessi di mutui straordinari ventennali, parificati al credito agrario di miglioramento, per la trasformazione di passività onerose esistenti al 31 dicembre 1976 ed in essere alla data del 30 luglio 1977 su un importo non superiore al 70% del loro ammontare, e purchè, alla totale estinzione delle medesime, concorra, per la restante quota, la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Si considerano passività onerose quelle derivate da finanziamenti che non siano assistiti da pubbliche agevolazioni.

Le cooperative, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono assolvere alle seguenti condizioni:

1) risultare costituite in società cooperative a responsabilità limitata, ovvero trasformate, se costituite in società a responsabilità illimitata, in società cooperative a responsabilità limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

2) avere, ovvero, adottare, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalità per le inadempienze;

3) avere regolarmente tenuto, nell'ultimo anno, i libri sociali e le scritture contabili prescritte o, quanto meno, provvedere ad una regolarizzazione delle stesse;

4) approntare un piano operativo di riassetto, realizzabile in non più di sei anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l'impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell'amministrazione regionale.

Art. 13.

Soppressioni

Sono soppresse, come appresso indicato, le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 22 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, dall'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 3, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 47 e dall'art. 9, secondo comma, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, per l'esercizio 1977:

cap. 12700	L.	1.000	milioni
» 12910	»	250	»
» 12980	»	450	»
» 13000	»	100	»
» 13020	»	30	»
» 13040	»	100	»
» 13060	»	30	»
» 13080	»	10	»
» 13160	»	200	»
» 13240	»	10.100	»

L'autorizzazione ad accendere mutui per l'anno finanziario 1977 per un ammontare complessivo di 10.100 milioni di cui allo art. 22 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, è convertita alle finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51; il cap. 1240 dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1977 è conseguentemente soppresso e sarà istituito, nello stato di previsione medesimo, apposito capitolo con la denominazione «Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della agricoltura e delle foreste e con la dotazione di 10.100 milioni».

L'autorizzazione ad accendere mutui per l'anno finanziario 1977 per un ammontare complessivo di 650 milioni di cui allo art. 12 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, è convertita alle finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51; il cap. 1260 dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1977 è conseguentemente soppresso e sarà istituito, nello stato di previsione medesimo, apposito capitolo con la denominazione «Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della agricoltura e delle foreste e con la dotazione di 650 milioni».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 14, lettera *a*), *b*), *e*), nonchè per le attività di cui all'art. 4 lettera *f*) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 8.000 milioni.

Per la concessione dei contributi sugli interessi di cui allo art. 4, lettera *a*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, è autorizzato il limite di impegno di L. 490 milioni per l'anno finanziario 1977.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, lettera *c*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, per lo anno finanziario 1977, la spese di L. 1.182 milioni.

Per la concessione dei contributi sugli interessi di cui allo art. 9 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 500 milioni.

Alla spesa di complessive L. 9.682 milioni, di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, si provvede mediante l'utilizzazione di una quota di pari ammontare della somma assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo in appositi capitoli con la denominazione e lo stanziamento seguenti:

«Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi per strutture associative, spese di gestione, contributi di avviamento, e per azioni promozionali» e con lo stanziamento di 8.000 milioni.

«Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi sui prestiti per le anticipazioni ai conferenti» e con lo stanziamento di 1.182 milioni.

«Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi sui prestiti contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per l'invecchiamento dei vini» e con lo stanziamento di 500 milioni.

All'onere di 490 milioni per il limite di impegno di cui al precedente secondo comma, si provvede:

quanto a L. 70 milioni mediante l'utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare derivante dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa disposta ai sensi del precedente articolo 12 e riferita ai capitoli 13020, 13060 e 13080;

quanto a L. 420 milioni mediante l'utilizzazione di una quota di pari ammontare della somma assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Nello stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione « Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture » e con lo stanziamento di 490 milioni.

Il limite di impegno di lire 490 milioni, autorizzato per l'anno finanziario 1977, per contributi sugli interessi per mutui ventennali per strutture di cui al secondo comma del presente articolo, potrà essere utilizzato anche per la concessione di contributi sugli interessi per mutui straordinari ventennali, di cui al precedente art. 12.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Credito di conduzione

Per la concessione di contributi in conto interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione ai sensi delle leggi regionali 12 marzo 1974, n. 7 e 8 agosto 1975, n. 51, per lo anno finanziario 1977, è autorizzata la spesa di L. 3.500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzazione di una somma di pari importo proveniente dalla quota assegnata alla Regione ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, e mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi negli interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione » e con lo stanziamento di 3.500 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Contributi in capitale, sovvenzioni e spese previste dalla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'anno finanziario 1977, sono autorizzate le seguenti spese:

L. 4.000 milioni per i contributi di cui all'art. 4, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni;

L. 8.000 milioni per i contributi di cui all'art. 5, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni;

L. 1.000 milioni per i contributi di cui all'art. 7, lettera *b*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni;

L. 200 milioni per gli oneri di cui all'art. 9, lettera *b*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni;

L. 1.750 milioni per i contributi di cui all'art. 14, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni;

L. 2.000 milioni per i contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'onere di cui ai precedenti commi, si provvede:

quanto a L. 4.000 milioni per i contributi di cui all'art. 4 mediante l'utilizzazione di una somma di pari importo proveniente dalla quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

quanto al rimanente onere, pari a complessive L. 12.950 milioni:

per L. 10.100 milioni, mediante una quota di pari ammontare della disponibilità derivante dalla soppressione del capitolo 13240; per L. 1.000 milioni mediante una quota di pari ammontare della disponibilità derivante dalla riduzione del cap. 12700 disposta con il precedente art. 13;

per L. 650 milioni, mediante una quota di pari ammontare della disponibilità derivante dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, art. 11, numeri 1), 2) e 3), per l'esercizio 1977 di cui all'art. 13 della presente legge;

per L. 200 milioni, mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1977 per i prestiti annuali di cui all'art. 4 lettera *a*), della legge regionale n. 51/75;

per L. 1.000 milioni mediante una riduzione di pari ammontare del fondo iscritto al cap. 14050 del bilancio per l'anno finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, saranno conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione:

« Contributi in capitale per l'acquisto di riproduttori, alpeggio, fecondazione artificiale, sostituzione bestiame infetto, centri di allevamento, allevamenti minori, attività selettiva, mostre e rassegne » e con lo stanziamento di L. 4.000 milioni;

« Contributi in capitale per miglioramenti fondiari e per la realizzazione di progetti irrigui » e con lo stanziamento di L. 8.000 milioni;

« Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola » e con lo stanziamento di L. 1.000 milioni;

« Contributi per la difesa passiva dalle avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di L. 200 milioni;

« Contributi in capitale per il miglioramento dei pascoli montani » e con lo stanziamento di L. 1.750 milioni;

« Contributi in capitale per i rimboschimenti » e con lo stanziamento di L. 2.000 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Agevolazioni per il credito di esercizio

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1977:

la spesa di L. 1.500 milioni per i contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per acquisto di bestiame di cui all'art. 4, lettera *a*), legge n. 51/75;

la spesa di L. 3.400 milioni per i contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per acquisto macchine di cui all'art. 7, lettera *a*), della legge n. 51/75;

la spesa di L. 600 milioni per i contributi in conto interesse sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine di cui all'art. 5, lettera *i*), della legge n. 48/76, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi di cui al comma precedente saranno versati in unica soluzione con le modalità previste dal precedente art. 8.

All'onere di complessive L. 5.500 milioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione di una somma di pari ammontare derivante dalla quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 saranno istituiti appositi capitoli con la denominazione:

« Contributi pari al valore attuale del contributo sugli interessi di prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da riproduzione » e con lo stanziamento di 1.500 milioni;

« Contributi pari al valore attuale del contributo sugli interessi di prestiti quinquennali per la meccanizzazione agricola » e con lo stanziamento di 3.400 milioni;

« Contributi pari al valore attuale del contributo sugli interessi di prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine, ed attrezzature per l'ammodernamento di impianti di produzione, raccolta, conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici » e con lo stanziamento di 600 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Agevolazioni creditizie previste dalla legge 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni art. 5, lettera a).

E' autorizzato per l'anno finanziario 1977:

il limite di impegno di L. 2.435 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'onere di L. 2.435 milioni di cui al precedente comma si provvede:

quanto a L. 1.435 milioni mediante l'utilizzazione della residua disponibilità derivante dalla quota di limite di impegno assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

quanto a L. 1.000 milioni mediante una riduzione di pari ammontare del fondo iscritto al cap. 14050 del bilancio per l'anno 1977.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 sarà istituito un apposito capitolo con la denominazione: « Contributi sugli interessi di mutui ventennali per miglioramenti fondiari » e con lo stanziamento di 2.435 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Autorizzazione di spesa

Per l'erogazione dei contributi di avviamento previsti dal precedente art. 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 250 milioni.

All'onere si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla riduzione del cap. 12910 disposta con il precedente art. 13.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione:

« Contributi di avviamento per la messa a coltura di terre incolte effettuata da cooperative costituitesi ai sensi e per i fini previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 » e con lo stanziamento di L. 250 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Destinazione delle ulteriori eventuali assegnazioni ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403

La quota che sarà eventualmente assegnata alla Regione in sede di riparto della residua disponibilità recata dalla legge 1° luglio 1977, n. 403 per il 1977, sarà destinata in aumento dell'autorizzazione di spesa per il credito di conduzione recata dal precedente art. 15.

La quota che sarà assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403, sarà destinata in aumento dell'autorizzazione di spesa recata dal precedente art. 16 per i contributi di cui all'art. 4, lettera *i*), della legge regionale n. 51/75.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Disposizioni finali

Le spese autorizzate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche in corrispondenza di attività da effettuare negli esercizi medesimi.

Art. 22.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 gennaio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *f*) del secondo comma dell'art. 25 viene sostituita come segue:

« *f*) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, e comunque in contrasto con le destinazioni di piano regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento o trasferimento, ai sensi degli articoli 88 e 53 »;

2) il terzo comma dell'art. 75 viene costituito come segue:

« Con la costituzione dei consorzi, di cui all'art. 16 della presente legge, gli uffici comunali e intercomunali di pianificazione e di gestione del territorio diventano organi consortili dei comuni compresi nell'area »;

3) l'ultimo comma dell'art. 83 è sostituito come segue:

« In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti dell'art. 37 »;

4) la lettera *b*) del primo comma dell'art. 84 è sostituita come segue:

« *b*) nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge »;

5) l'ultimo comma dell'art. 86 della legge è sostituito dal seguente:

« Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i comuni dotati di piano regolatore generale vigente e conforme al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi ad aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonchè alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dallo art. 53. Si applica, se del caso, l'ultimo comma dell'art. 17 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 gennaio 1978

VIGLIONE

(568)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780800)